



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 84 Del 26-11-19

SEGRETARIO

Reg. generale 1195

**Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI
POLIZIA LOCALE - PERIODO 1° DICEMBRE 2019/31 MARZO 2020.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, nel proprio ufficio.

Premesso:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- che l'art. 89 , comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti pubblici dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- che l'art. 39, comma 1° della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – legge finanziaria 1998 – e l'art. 6 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165 affermano la prima il principio e l'obbligo, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, la seconda attribuisce efficacia di legge alla normale prassi aziendale del periodico (triennale dice la legge, ma anche e con più breve cadenza ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni) monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza e programmare la gestione;

- che, inoltre, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

- che l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede:

“1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. ...”

Richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente dall'art. 4, comma 102, della Legge 183/2011 e dal D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in legge 114 del 11/8/2014) secondo il quale anche gli enti locali:

- possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamata la Pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie nr. 2 del 09/01/2015 con la quale si chiarisce che “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Visto il Decreto Legislativo 15/6/2015, n. 81, contenente “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con le modifiche apportate dal D.L. 12/07/2018, n. 87, convertito con modificazione nella Legge 9/8/2018, n. 96;

Visto in particolare l'art. 19 “Apposizione del termine e durata massima” che recita:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.....

Richiamato il D.L. 12/07/2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 9/8/2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che all’art. 1, comma 3, recita:
....”3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Preso atto che tale ultima disposizione afferma espressamente che ai contratti a termine della Pubblica Amministrazione continua ad applicarsi la disciplina “ad hoc” vigente in quanto ne viene riconosciuta la “specialità”;

Visto al riguardo l’art. 50 del CCNL relativo al comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, recante la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato:
“1.Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.....”

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 272 del 14/11/2019 con la quale si disponeva di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale all’assunzione a tempo determinato per la durata di mesi quattro dal 1° dicembre 2019 al 31/03/2020 di un “Agente di Polizia Locale” – Cat. C1 del vigente CCNL, mediante l’utilizzo di una graduatoria valida di altro Ente, attesa la necessità di procedere all’attività di potenziamento del servizio di polizia municipale nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 agente di polizia locale già bandito;

Visto che con nota in data 7/11/2019 prot. n. 15536 è stata richiesto al Comune di Urbisaglia l’utilizzo della graduatoria vigente per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Municipale Cat. C1 che è stata trasmessa con nota del 12/11/2019 ed acquisita al Prot. n. 15740;

Effettuato lo scorrimento dei candidati idonei ha confermato la propria disponibilità all’assunzione la Sign.ra Romitelli Sara nata a Macerata il 23/06/1984 e residente a Montegranaro, via L. Da Vinci, n. 23, codice fiscale RMTSRA84H63E783T;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto l’art. 1 comma 562 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;

Visto il comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

Visto il CCNL comparto funzioni locali di maggio 2018;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di assumere a tempo determinato e pieno per la durata di mesi quattro da 1° dicembre 2019 al 31/03/2020 con qualifica di “Agente di Polizia Locale” – Cat. C1 del vigente CCNL la Sign.ra Romitelli Sara nata a Macerata il 23/06/1984 e residente a Montegranaro, via L. Da Vinci, n. 23, codice fiscale RMTSRA84H63E783T.

2. di provvedere alla stipula del relativo contratto di lavoro.

IL FUNZIONARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

26-11-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 13-12-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli